

Allegato 19 P.T.O.F. – Divieto di Fumo

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “Carlo Denina” SALUZZO

Regolamento per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo nella scuola

Il presente regolamento è rivolto, con effetti obbligatori, a tutto il personale, agli alunni dell'Istituto e a chiunque ne frequenti, a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze esterne.

- 1. APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA** – La presente circolare disciplina l'applicazione della normativa sul divieto di fumo nell'I.I.S. “Carlo Denina” in attuazione della normativa vigente in materia di fumo, in particolare:
 - Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
 - Art. 4 D.L. n. 104 del 12 settembre 2013;
 - Art. 1, comma 189 della Legge n. 311 del 30.12.2004 (legge finanziaria 2005);
 - Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute;
 - Art. 6 del Decreto-legge n. 32 del 3 marzo 2003
 - Accordo Stato-Regioni del 24.07.2003;
 - Art. 51 della Legge n. 3 del 16.01.2003;
 - Legge n° 584 del 11.11.1975.
 - Decreto-legge sulla scuola n. 104/2013, art 4, comma 1,2,3,4
 - Collegio Docenti del 21 marzo 2014 su indirizzo del Consiglio di Istituto dell' 11 febbraio 2014
- 2. NORME ANTI FUMO COME FATTORE EDUCATIVO** – La *ratio* della normativa e quindi delle prescrizioni contenute nella presente, vuole avere una connotazione educativa e si inquadra nell'ambito di un più generale obiettivo di prevenzione dalle dipendenze nocive per la salute.
- 3. DESTINATARI** – La presente nota è rivolta, con effetti obbligatori, a tutto il personale, agli alunni dell'Istituto e a chiunque ne frequenti, a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze esterne
- 4. LOCALI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO** – E' stabilito divieto assoluto di fumo in tutti i locali della struttura scolastica, ivi compresi i vani di transito e i servizi igienici, le aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto.
- 5. SIGARETTE ELETTRONICHE** – È altresì vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche.
- 6. DIVIETO DI FUMO NEI PRESSI DELL'INGRESSO E DELLE PERTINENZE DELLA SCUOLA**
– E' vietato fumare nei pressi degli ingressi della scuola in modo che il fumo non entri negli androni della scuola.
- 7. SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO**
Sono preposti al controllo tutti gli insegnanti.
E' compito dei soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto:
 - a. Sorvegliare affinché sia rispettato il divieto di fumo;
 - b. accertare l'infrazione e segnalarla in forma scritta al D.S. e/o ai suoi collaboratori con nome, cognome del trasgressore, ora, data e luogo;

Allegato 19 P.T.O.F. – Divieto di Fumo

- c. controllare che siano affissi gli appositi cartelli predisposti da questo ufficio, contenenti l'indicazione del divieto di fumo e del presente regolamento.

8. PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO –

- a. Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui al punto 7 inviano l'informazione al D.S. o ai suoi collaboratori che procedono all'accertamento delle relative infrazioni, contestando al trasgressore la violazione e provvedendo alla redazione del verbale di accertamento, previa identificazione. Copia del verbale sottoscritto dal trasgressore verrà consegnata al medesimo e una copia verrà depositata in segreteria amministrativa;
- b. Il Dirigente Scolastico invita a depositare entro sessanta giorni presso la segreteria amministrativa copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento della sanzione;
- c. Qualora il trasgressore sia persona minorenni la copia del verbale di contestazione dovrà essere notificata ai titolari della potestà genitoriale.
- d. Nel caso in cui il trasgressore non ottemperi al pagamento nel predetto termine, il Dirigente Scolastico presenterà rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, al Prefetto competente per la conseguente ingiunzione. Ove il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere il verbale, lo stesso gli dovrà essere trasmesso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

9. SANZIONI – Ai contravventori sarà applicata una sanzione come previsto dalla normativa vigente.

- a. L'infrazione al divieto è punita con la **sanzione amministrativa pecuniaria**, il cui **importo**, come stabilito dall'art. 7 della L. 584/1975, modificato dall'art. 52, comma 20 della L. 448/2001, e ulteriormente aumentato del 10% dalla L. n. 311/2004, art. 1, comma 189 (legge finanziaria 2005) **va da un minimo di 55,00 Euro, fino ad un massimo, in caso di recidiva, di 550,00 Euro;**
- b. Chiunque violi il divieto di **utilizzo delle sigarette elettroniche** di cui all'art. 4, comma 2 del Dl. n.104/2013 cit., è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modificazioni, di cui al precedente punto a.
- c. I soggetti preposti alla sanzione commineranno al trasgressore di norma la sanzione minima; in caso di recidiva gradueranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima.
- d. La misura della **sanzione** viene **raddoppiata** qualora la violazione sia commessa in presenza di una **donna in evidente stato di gravidanza** o di **bambini fino a 12 anni**.
- e. Sulla persona formalmente incaricata di provvedere al controllo del divieto di fumo ricade l'ammenda prevista dalla Legge 11.11.1975, n. 584 e successive modifiche, qualora la legge stessa non venga fatta rispettare.
- f. Si rammenta che il soggetto incaricato alla vigilanza non può ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore ai sensi delle vigenti leggi;
- g. Il personale e gli alunni dell'Istituto che non osservino il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari.

Le SS.LL. in indirizzo sono tenute alla puntuale osservanza di quanto prescritto; si confida nella collaborazione di tutti al fine di perseguire, oltre all'osservanza della norma, il fine più generale della salute pubblica.

I soggetti incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare opereranno nell'applicazione della legge 584/1975 e successive modifiche, assumendo la veste di Pubblico Ufficiale, in quanto eserciteranno una pubblica funzione, espressamente prevista dalla legge e delegata nelle forme di legge, con potere di contestare specifiche violazioni.

Allegato 19 P.T.O.F. – Divieto di Fumo

Saluzzo, 01/09/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof *Antonio Colombo*

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

I.I.S.S. Denina